



Comune di OSTIGLIA
(Prov. Di Mantova)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LO SVOLGIMENTO
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
E DEGLI ALTRI ORGANI COLLEGIALI
IN MODALITÀ TELEMATICA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29.11.2022

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante videoconferenza da remoto e in forma mista, nei casi in cui ciò possa favorire il buon funzionamento dell'organo collegiale o contribuire al più proficuo svolgimento dei relativi lavori, su decisione del Sindaco o di chi ne fa le veci nella qualità di Presidente del Consiglio comunale.
2. Le riunioni tradizionali *in presenza* continuano ad essere normate dal Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
3. Il medesimo Regolamento, ove applicabile, disciplina anche le riunioni della Giunta comunale e degli altri organi collegiali istituiti presso l'Ente.

Art. 2 Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai seguenti principi e criteri:
 - a) **pubblicità:** le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e, laddove svolte in videoconferenza o nella modalità mista di cui al successivo art. 8 e senza possibilità di partecipazione da parte del pubblico, possono pertanto essere trasmesse in diretta *streaming*.
Il requisito della pubblicità si intende tuttavia pienamente assolto anche mediante successiva integrale pubblicazione della registrazione / videoregistrazione.
Fanno eccezione le sedute che abbiano carattere riservato secondo lo Statuto e il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, le riunioni della Giunta comunale e, inoltre, ove ne sia esclusa la pubblicità, quelle degli altri organi collegiali. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) **trasparenza:** si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione;
 - c) **tracciabilità:** è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3 Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità per tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla

- discussione e alla votazione su ogni argomento;
- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione e delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute ove previsto o necessario;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei *files* dei lavori.

2. La piattaforma deve garantire che il Presidente e il Segretario comunale abbiano sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 Convocazione

1. L'avviso di convocazione della seduta deve contenere l'espressa indicazione della modalità con cui essa si tiene, precisando se sia previsto o consentito il ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.

Art. 5 Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.

2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

3. Ciascun Consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio *account* di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6 Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed eventuale appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti sono tenuti, quando richiesti, a confermare la propria presenza e a garantire l'attivazione e il corretto funzionamento di videocamera e microfono, per consentire o agevolare la propria identificazione.

2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.

4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7 Svolgimento delle sedute

1. Il Presidente e il Segretario comunale possono collegarsi in videoconferenza, assicurando il pieno e corretto svolgimento delle proprie funzioni.

2. Il Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza, tali da impedire il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori nella misura strettamente necessaria a consentire la risoluzione del problema tecnico e il ripristino dell'effettiva partecipazione;

Art. 8 Sedute in forma mista

1. Le sedute del consiglio comunale, fatte salve le eccezioni normate dal Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, sono pubbliche.

2. Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, sia mediante collegamento alla piattaforma informatica.

3. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

4. Nel caso di riunione in forma mista, il Presidente ed il Segretario del collegio devono comunque partecipare *‘in presenza’*.

5. Le riunioni in videoconferenza o in forma mista sono registrate e, in quanto pubbliche, i relativi files audio e video sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente. Detti files possono essere resi noti anche attraverso le piattaforme di social-media.

Le deliberazioni sono approvate per consenso nei modi ritenuti più opportuni dal Presidente del consiglio. Qualora fosse necessario provvedere con votazione segreta, la deliberazione dovrà essere discussa con modalità tradizionale *in presenza*.

Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:

- a. riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati,
- b. rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del consiglio comunale.

Art. 9 Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento posto all'ordine del giorno, per i Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di componenti la Giunta o altri soggetti invitati al consiglio in relazione a determinati argomenti.

3. I Consiglieri o gli altri partecipanti intervengono previa autorizzazione del Presidente, attivando il microfono, che deve restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.

4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, è consentito al Presidente disporre la disattivazione dei microfoni impropriamente attivati.

Art. 10 – Tutela della privacy

1. Il presidente del consiglio, in avvio di seduta, rammenta ai partecipanti che i lavori sono registrati, che i files audio e/o video saranno resi noti mediante pubblicazione e, ove

previsto, che i lavori sono diffusi in diretta streaming per assicurare la massima trasparenza e la pubblicità.

2. la trasparenza e la pubblicità dei lavori consiliari sono finalità di rilevante interesse pubblico, a norma dell'art. 2-sexies, comma 2 lett. f) del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 che giustificano la registrazione e la diffusione dell'audio e del video delle riunioni.
3. La trattazione degli argomenti riservati non può essere pubblicata.

Art. 11 - Tutela dei dati particolari (ex sensibili)

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come particolari (ex sensibili), per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio Comunale deve richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo di evitare di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la videoripresa, così come la presenza in aula del pubblico, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ovvero dichiarare la seduta segreta o non aperta al pubblico, ovvero chiusa al pubblico con diretta streaming o videoripresa da remoto.

Art. 12 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia al vigente Regolamento che disciplina il funzionamento dell'organo collegiale ed alle disposizioni normative in vigore.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.

~~*~*~*



Comune di Ostiglia

Informativa

ai sensi del

Regolamento UE 2016/679

La presente “Informativa” è redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 216/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/4/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (**Regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD**).

Trattamento: registrazione e diffusione delle immagini e dell’audio dei lavori del consiglio comunale

Ai sensi degli artt. 4 e 7 del “Regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute del consiglio comunale e degli altri organi collegiali”, approvato con deliberazione n. 52 del 29-11-2022, si rende noto che:

1. le riunioni dell’assemblea in videoconferenza o in forma mista sono registrate e, in quanto pubbliche, i relativi files audio e video sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente;
detti files possono essere resi noti anche attraverso le piattaforme di social-media (quali, a titolo di esempio: Facebook, YouTube, ecc.);
2. le riunioni in videoconferenza o in forma mista possono essere rese accessibili già durante lo svolgimento dei lavori, in diretta streaming, anche via web a mezzo delle piattaforme di social-media;
3. quando il consiglio si riunisce in modalità tradizionale “in presenza”, i lavori possono essere registrati e diffusi in diretta streaming attraverso l’impianto installato nell’aula dedicata alle sedute dell’assemblea.

Non sono ammesse altre forme di registrazione, audio o video, dei lavori da parte di consiglieri o del pubblico.

Non può essere vietata la registrazione e la diffusione delle immagini e dell’audio da parte delle televisioni locali e nazionali.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati, raccolti attraverso le registrazioni audio e video delle riunioni dell’organo consiliare,

è il **Comune di Ostiglia**, con sede in Via O. Gnocchi Viani, 16, codice fiscale 00199290206,

rappresentato per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 dal Sindaco protempore.

Responsabile per la protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati è Grafiche E. Gaspari S.r.l. con sede in Cadriano di Granarolo Emilia (BO) come da decreto di nomina n. 9 del 16-08-2022

mail privacy@gaspari.it

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati, raccolti attraverso le registrazioni audio e video delle riunioni dell'organo consiliare, è effettuato per "l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri" (art. 6, paragrafo 1 lett. e), del Regolamento UE 2016/679): **assicurare adeguata pubblicità e la trasparenza delle riunioni dell'organo consiliare.**

Categorie di destinatari dei dati

I destinatari dei dati sono:

gli uffici del comune preposti alla stesura del Verbale della seduta e dei Verbali delle singole deliberazioni;

tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati a visionare la diretta o la registrazione dei lavori del consiglio.

Diritti dei componenti il consiglio e dei cittadini, presenti tra il pubblico, eventualmente ripresi durante la registrazione delle immagini

L'interessato vanta i diritti seguenti:

diritto di accedere ai dati personali per conoscere ("trasparenza reattiva"): le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;

diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

diritto alla portabilità dei dati;

diritto di revocare il consenso al trattamento, precisando che tale diritto di revoca non può applicarsi ai casi in cui il trattamento sia necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è assoggettato il titolare o per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, dei quali è investito il titolare;

infine, diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo:

il Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, protocollo@gpdp.it, protocollo@pec.gpdp.it.

~~*~*~*~*